

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA**

***RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIVA***

promosso dai seguenti docenti e genitori dell’Istituto Comprensivo 20

.....

e infine da

- **COMITATO BOLOGNESE SCUOLA E COSTITUZIONE**, in persona del legale rappresentante, prof. Bruno MORETTO (cod. fisc. MRTBRN48D23A944I), con sede in Bologna, Via Marconi n. 67 (cod. fisc. 92026850377)

tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall’avv. Patrizio Ivo D’Andrea del Foro di Roma (c.fisc. DNDPRZ83E18D773E), pec [patrizioivo.dandrea@legalmail.it](mailto:patrizioivo.dandrea@legalmail.it) - fax 0690236029, con studio in Roma, Via Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9, dall’avv. Franco Bambini (c.fisc. BMBFNC54R25E253W-pec [francobambini@ordineavvocatibopec.it](mailto:francobambini@ordineavvocatibopec.it) - fax 051332427) , con studio in Bologna, Via Rubbiani n. 3, dall’avv. Nazzarena Zorzella (c.fisc. ZRZ NZR 56P65 L869G - pec [nazzarena.zorzella@ordineavvocatibopec.it](mailto:nazzarena.zorzella@ordineavvocatibopec.it) - fax 051238468), con studio in Bologna, Via Caprarie n. 7, nonché dall’avv. Maria Virgilio (c.fisc. VRGMRA46T47A944Q - pec [maria.virgilio@ordineavvocatibopec.it](mailto:maria.virgilio@ordineavvocatibopec.it) - fax 051332427), ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima in Bologna, Via Rubbiani n. 3, come da mandato in calce del presente atto

contro

- **ISTITUTO COMPRENSIVO 20 di BOLOGNA**, in persona del

legale rappresentante, con sede in Bologna, Via Dante n. 3 (cod. fisc. 80072770375)

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, nei suoi uffici in Bologna, Via Guido Reni n. 4

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA**

- deliberazione n. 50/2015 in data 9 febbraio 2015 con cui il CdI dell'IC 20 ha deliberato *di concedere l'apertura dei locali scolastici di tutti e tre i plessi dell'I.C. 20 per le benedizioni pasquali richieste dai parroci del territorio, in orario extra scolastico, per gli alunni che dovranno essere accompagnati dai familiari, o comunque da un adulto che se ne assume l'onere della sorveglianza* (doc. 3).

**IN FATTO**

Con lettera 27 dicembre 2014 (doc. 1) tre parroci si rivolgevano al Dirigente Scolastico e al Presidente del Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo 20 (di Bologna, Via Dante n. 3: scuola primaria Carducci; scuola primaria Fortuzzi; scuola secondaria di primo grado Rolandino de' Passeggeri) per chiedere il benestare a celebrare *“il rito della benedizione pasquale per gli alunni della scuola. Il rito potrebbe svolgersi al termine delle lezioni di una degli ultimi giorni precedenti le vacanze pasquali, radunando gli alunni che volessero parteciparvi in un conveniente locale (salone o palestra)”*.

La questione veniva portata alla seduta del Consiglio di Istituto del 9 gennaio 2015.

All'esito della discussione veniva verbalizzato al punto 6 (doc. 2) *“il CdI - con voto contrario di Dal Pra, Fontanelli e Bendandi, esprime parere favorevole al rito della benedizione pasquale, con le seguenti modalità:*

*- all'interno delle scuole primarie, fuori dall'orario scolastico e alla sola presenza del personale docente, ATA ed amministrativo, senza la presenza dei bambini;*

*- all'interno delle scuole Rolandino, fuori dall'orario scolastico alla libera presenza anche dei ragazzi che vogliono parteciparvi, sotto la sorveglianza del docente di religione”.*

Dopo tale parere - e molto clamore sulla stampa cittadina - la questione veniva portata a deliberazione nella successiva seduta CdI del 9 febbraio 2015.

A tutt'oggi, nonostante le richieste, non è stata rilasciata copia della delibera.

Tuttavia al sito web dell'Istituto è possibile scaricare il solo dispositivo della deliberazione n. 50/2015 (doc. 3) con cui il CdI delibera: *“a maggioranza, con 13 voti favorevoli, 1 astenuto e 2 contrari, dopo ampia discussione, di concedere l'apertura dei locali scolastici di tutti e tre i plessi dell'I.C. 20 per le benedizioni pasquali richieste dai parroci del territorio, con le seguenti modalità:*

*- la benedizione pasquale dovrà avvenire in orario extra scolastico;*

*- gli alunni dovranno essere accompagnati dai familiari, o comunque da un adulto che se ne assume l'onere della sorveglianza”.*

Va aggiunto, sempre in via di fatto, che alle scuole primarie Fortuzzi e Carducci non è mai stata celebrata la benedizione pasquale, né

alcun altro atto di culto.

La deliberazione viene impugnata da docenti e genitori dell'Istituto Comprensivo 20, nonché dai soggetti giuridici che, per finalità statutaria, hanno a cuore la laicità e la aconfessionalità della scuola pubblica.

### **In diritto**

**1° MOTIVO: Violazione di legge ed in particolare degli artt. 2, 3, 7, 19 e 21 Cost.; degli artt. 7 e 10 T.U. Scuola D.lgs. n. 297/94; del D.P.R. n. 567/1996 e dell'art. 9 L. 25 marzo 1985 n. 121.**

L'art. 7 del T.U. Scuola indica chiaramente che l'insegnamento scolastico si svolge attraverso le lezioni (con formulazione del relativo "orario"), nonché attraverso "*altre attività scolastiche*".

L'art. 10, sempre del T.U. Scuola, specifica che le attività scolastiche possono essere "*parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche*".

Infine il DPR 10 ottobre 1996 n. 567, prevede iniziative "*complementari*" (per obiettivi formativi) e iniziative "*integrative*" (cioè extracurricolari).

In nessuno dei suddetti ambiti può essere collocata la benedizione pasquale cattolica, che ha natura di rito e/o atto di culto religioso. Pertanto non può costituire oggetto di deliberazione da parte dell'istituzione scolastica.

Lo vieta innanzitutto l'art. 10 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, rubricato "*Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva*", che elenca le *funzioni* e le competenze del consiglio

d'istituto. Esse sono:

- *“elaborare e adottare gli indirizzi generali e determinare le forme di autofinanziamento” dell’istituzione scolastica;*
- *“deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo e disporre in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell’istituto”;*
- *deliberare in merito alla “organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:*

*a) adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto che deve fra l’altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’art. 42;*

*b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;*

*c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;*

*d) criteri generali per la programmazione educativa;*

*e) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività*

*complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;*

*f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;*

*g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;*

*h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto" [...].*

Nessuna di queste previsioni consente:

- di classificare una pratica religiosa come attività scolastica (curriculare o extra-curriculare/extrascolastica) da inserire nell'offerta formativa dell'istituzione scolastica;
- di gestire il plesso scolastico al fine di farvi svolgere attività e pratiche religiose.

Del resto, tutte le attività scolastiche che il Consiglio d'Istituto può organizzare sono naturalmente destinate alla fruizione da parte degli alunni, alla loro formazione culturale e civica. Ma se così è, come è, il compimento di atti di culto è ontologicamente estraneo alle attività che il Consiglio d'Istituto può porre in essere.

Sulla natura "non culturale" della benedizione pasquale si può citare il parere del Cons. Stato, Sez. II, del 13 agosto 2010, n. 3783: "*Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, che è didattica e culturale, gli organi collegiali possono senz'altro organizzare, sulla base della programmazione delle attività didattiche e delle proposte dei singoli docenti, opportunamente discusse e approvate, anche incontri*

*con le autorità religiose locali, rappresentative della comunità sociale e civica con cui la scuola pubblica è chiamata ad interagire”*. In quel caso il Consiglio di Stato ritenne sì legittima l’organizzazione di un incontro tra il vescovo e gli studenti, ma proprio perché mancava “*la prova del carattere di culto della visita di cui trattasi, con riferimento sia alle sue modalità organizzative, sia al suo effettivo svolgimento*”.

Nel caso di specie, invece, non si può dubitare che si tratti di attività religiosa e del compimento di atti di culto, attività che - appartenendo per loro essenza alla sfera della religione e non costituendo attività didattiche o culturali - non possono essere inserite nel novero di quelle curricolari o extracurricolari/extrascolastiche o comunque di complemento all’offerta formativa della scuola (D.P.R. n. 567/1996).

Né, si badi, gli atti impugnati possono essere ritenuti legittimi per il duplice fatto che l’attività religiosa si svolgerebbe fuori dall’orario scolastico e che non vi sarebbe alcun obbligo di partecipazione (né per tutti gli alunni nè per i rispettivi familiari).

Infatti, anche se organizzata al di fuori dell’orario scolastico e senza vincoli di partecipazione, l’evento religioso - in quanto promosso e organizzato istituzionalmente dalla scuola - ottiene comunque l’effetto (illegittimo) di trasmettere (e imporre) un orientamento religioso e l’adesione al cattolicesimo da parte dell’istituzione scolastica, attraverso pratiche che si identificano platealmente con una sola confessione religiosa e dunque si presentano come idonee a ledere l’imparzialità della scuola pubblica, la sua neutralità, la sua laicità e aconfessionalità.

Già questo è sufficiente per ritenere insanabilmente lesive degli interessi

dei ricorrenti le pratiche religiose, anche se svolte fuori dall'orario scolastico e senza obbligo di partecipazione. Quanto a quest'ultimo profilo, si deve aggiungere che esso non è idoneo a scongiurare la lesione della libertà religiosa e di coscienza degli alunni (e degli altri componenti la comunità scolastica), anche sotto un altro profilo:

- come è stato rilevato in dottrina, *“la mancata partecipazione ad un avvenimento”* che sia stato organizzato dalla scuola *“assume generalmente i caratteri dell’eccezionalità”*, dato che questo appuntamento è di per sé idoneo a *“coinvolgere l’intera comunità scolastica”* (del resto, è proprio a questo fine che il rito di culto viene organizzato entro la scuola: proprio per coinvolgere la comunità scolastica);

- di conseguenza, l’assenza di un singolo e della sua famiglia *“potrebbe essere avvertita, specie dagli alunni di più giovane età, come un trauma, come una colpa; potrebbe cioè essere percepita nella mente di ragazzi in formazione e non ancora maturi come una punitiva esclusione dalla vita della comunità scolastica”* (N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, Libellula, Tricase, 2012, 140);

- di conseguenza, l’organizzazione di atti e riti che sono espressione di prassi religiose specifiche e che coinvolgono le autorità della Chiesa cattolica e sono rivolte al soddisfacimento delle richieste o delle esigenze degli appartenenti a quella fede religiosa è gioco forza destinata a mettere sotto *stress* la libertà religiosa e di pensiero di soggetti che, per la loro età e per il fatto di costituire una minoranza, vengono posti in una posizione di debolezza, *“evidentemente acuita dalla necessità di*



*rinnovare la loro scelta di separatezza in occasione di appuntamenti specifici e spesso festosi”* (così ancora l’Autore citato);

- in conclusione, l’atto impugnato si risolve - anche - in un atto discriminatorio, su base religiosa, della possibilità di fruizione delle attività scolastiche.

Sotto il profilo della discriminazione è l’art. 43 del TU d.lgs. 286/98 a vietare «*ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica».*

Tale definizione viene completata - per quanto riguarda l’ambito lavorativo - dell’art. 2 d.lgs. 216/2003 (di attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro). Questo stabilisce che “*per principio di parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell’età o dell’orientamento sessuale”.*

Entrambe le disposizioni rilevano nel caso di specie, in cui vi è una evidente compressione della libertà religiosa e della libertà di pensiero (quest’ultima include la libertà di credere e di non credere), sia quanto ai bambini che frequentano l’Istituto Comprensivo 20 sia quanto ai

lavoratori che vi svolgono le specifiche attività lavorative (insegnanti, personale ATA, personale amministrativo, ecc.).

Tali diritti di libertà sarebbero compromessi in quanto le benedizioni pasquali programmate dall'istituzione scolastica comporterebbero una esclusione (percepita sia soggettivamente sia dalla collettività), basata esclusivamente sul credo professato o sulla libertà di non credere in alcuna religione.

Evidente è la lesione di diritti fondamentali, quale è quello alla non discriminazione (artt. 2 e 3 Cost.) e alla libertà religiosa (19 Cost.) e di pensiero (art. 21 Cost.), che avverrebbe nelle scuole pubbliche, per le quali la Costituzione ha delineato il chiaro e inequivoco principio di accesso per tutti (art. 34 Cost.), senza distinzione alcuna (art. 3 Cost.), così come ha stabilito il principio di libertà di insegnamento (art. 33 Cost.).

Le benedizioni pasquali, in quanto afferenti a un solo credo religioso, finiscono per determinare una violazione dell'uguaglianza di tutti senza distinzione di religione (art. 3 Cost.), dell'uguale libertà di tutte le confessioni religiose (art. 8 Cost.) e, non ultimo, dell'uguale libertà in materia religiosa garantita a tutti, credenti e non credenti, dall'art. 19 della Costituzione.

Né per ritenere ragionevole una palese discriminazione può essere invocato il criterio quantitativo del principio maggioritario.

L'ordinamento pluralista rifugge da ogni utilizzo del criterio maggioritario, perché riconosce *“al diritto individuale di libertà di coscienza nell'ambito della religione”*, che rappresenta un *“aspetto della*

*dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'art. 2. Esso spetta ugualmente tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici”.*

Così si esprimeva la Corte Cost. in sentenza n. 334/1996, richiamando la sentenza n. 117/1979 (sulla formula del giuramento decisorio).

Veniva affermato così il principio di distinzione degli “ordini”, in forza del supremo principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello stato. E ancora la Corte Costituzionale con sentenza n. 440/1995 precisava che *“l’abbandono del criterio quantitativo significa che in materia di religione, non valendo il numero, si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza”.*

Invero il principio di laicità dello Stato - e della scuola pubblica - (Art. 7 Cost. “Lo stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”) comporta la neutralità degli spazi pubblici e quindi non consente di ospitare nei locali scolastici atti di culto e/o riti religiosi (né in orario scolastico, né fuori dell’orario).

Il problema si era già presentato in sede giurisprudenziale a proposito del rito della messa cattolica, che le gerarchie ecclesiastiche cattoliche pretendevano di celebrare all’interno dei locali scolastici (o fuori dalla scuola, ma pur sempre in orario scolastico).

Fu proprio una sentenza di questo TAR Bologna che nel 1993 con decisione n. 250 (definitiva, perché non fu mai appellata) dichiarò illegittimo lo svolgimento dentro la scuola e/o in orario scolastico della messa cattolica: *“al di là dell’insegnamento della religione cattolica*

*nelle scuole dello stato non è consentito andare: pertanto ogni altra attività squisitamente religiosa (atti di culto, celebrazioni) non è prevista e non è consentita nelle aule scolastiche”, aggiungendo che “gli atti di culto e le celebrazioni si compiono unicamente nei luoghi a essi naturalmente destinati, che sono le chiese e i templi e non nelle sedi scolastiche, in sedi cioè improprie e destinate alle attività didattiche e culturali, finalità appunto della scuola (art. 9 L. 121/1985)”.*

La decisione richiama giustamente l’art. 9 della legge 25 marzo 1985 n. 121, laddove *“riafferma il principio fondamentale della libertà della scuola e l’esigenza del rispetto delle previsioni costituzionali”.*

Tale legge *“assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, muovendo dal riconoscimento del valore della cultura religiosa e dalla considerazione che i principi della religione cattolica fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano”.*

*“Intanto, se certamente l’insegnamento della religione è cultura religiosa (e soltanto esso lo è), altrettanto certamente gli atti di culto, le celebrazioni di riti e le pratiche religiose non sono “cultura religiosa”, ma essi sono esattamente il colloquio rituale che il credente ha con la propria divinità, un fatto di fede individuale quindi e non un fatto culturale.*

*Diversamente ragionando, assisteremmo a una vera interferenza della Chiesa nell’attività dell’istituzione statale, esclusa e non consentita dalla Costituzione.*

*Un’interferenza che addirittura elimina l’insegnamento della materia curricolare e la normale ora di lezione, a essa sostituendo un atto di*

*culto o la celebrazione di un rito religioso o una visita pastorale, che nulla hanno a che fare con la formazione scolastica dello studente e con la didattica scolastica e che nulla hanno a che fare neanche con l'insegnamento della religione”.*

Quella sentenza si riferiva alle messe, ma la distinzione tra pratica religiosa e attività didattico/culturale vale ovviamente anche per le benedizioni che - anch'esse - nulla hanno a che fare con la formazione scolastica dello studente e che nulla hanno a che fare neanche con l'insegnamento della religione.

Vero è che quello che non viene considerato -a proposito delle benedizioni non solo a scuola, ma anche negli uffici pubblici - è un rilievo svolto con chiarezza in un'altra sentenza 21 agosto 2008, questa volta a Strasburgo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ( nel ricorso Alexandridis contro Grecia, in punto a giuramento). Occorre considerare che la libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose comporta anche un aspetto negativo, cioè il diritto dell'individuo sia di non essere costretto a manifestare la propria confessione o i propri convincimenti religiosi sia di non essere costretto ad agire in modo che si possa desumere che egli ha - o non ha - tali convincimenti. Insomma occorre considerare anche la libertà di pensiero (art. 21 Cost.) e la libertà di fede religiosa (art. 19 Cost.), e tali libertà comportano la libertà di religione, ma anche dalla religione. Insomma le autorità statali non solo non hanno il diritto di intervenire nella sfera della libertà di coscienza dell'individuo e di indagare sui suoi convincimenti religiosi, ma neppure di costringerlo a manifestare - anche indirettamente - le sue convinzioni in merito al

divino. Come avverrebbe partecipando o meno al rito in luogo pubblico scolastico.

**2° MOTIVO: Violazione della competenza del Consiglio di Circolo - art. 6, 2° c., lett. D) ed f) del DPR 31 maggio 1974 n. 416 (ora art. 7 e 10 D.lgs. 297/94).**

In subordine. La deliberazione impugnata non rientra nella competenza del Consiglio di Circolo o di Istituto, ma -semmai - in quella del Collegio dei docenti e comunque doveva esser assunta quantomeno dopo aver sentito il Collegio dei docenti.

Le competenze degli organi collegiali della scuola sono indicate - oggi - al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. In particolare l'art. 7 indica il ruolo del collegio dei docenti, che [...]: *a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;*

L'art. 10 precisa invece le attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva:

*“1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.*

*3. Il consiglio di circolo o di istituto [...] ha potere deliberante [...] nelle seguenti materie: [...]*

*d) criteri generali per la programmazione educativa;*

*e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; [...]*

*g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo”.*

Da tale normativa risulta che, qualora si volesse ritenere - ma non si concede - che un atto di culto possa costituire atto didattico/culturale, esso dovrebbe rientrare nella competenza del collegio docenti.

Se invece si volesse far rientrare la benedizione pasquale fra le iniziative complementari o integrative - ma è denegata ipotesi!- il collegio dei docenti doveva esser sentito. Lo prescrive chiaramente il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, all'art. 4 Organizzazione e gestione: “1. *Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e sentito il collegio dei docenti la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica”.*

**3° MOTIVO: Eccesso di potere per carenza totale di motivazione.**

A tutt'oggi la delibera consta del solo dispositivo. Dunque il provvedimento impugnato risulta del tutto privo di motivazione. Pertanto è illegittimo anche sotto questo profilo.

**4° MOTIVO: Eccesso di potere per illogicità, perplessità e contraddittorietà.**

Anche nel merito il deliberato è impreciso ed incerto, benché adottato da un organo scolastico caratterizzato da un ruolo “*gestionale*”. In quale locale scolastico dovrebbe svolgersi l'evento di culto? In quale giorno e ora? Non è indicato, perché non è stato deciso.

Perché gli alunni dovrebbero essere accompagnati proprio dai genitori o comunque da un adulto che se ne assume l'onere della sorveglianza? Non è dato capire il significato di tale particolare modalità per svolgere il dovere di sorveglianza sugli alunni.

#### **Sul danno grave e irreparabile**

Solo la sospensione dell'atto impugnato può impedire che concretamente vengano lesi i diritti fondamentali di pari dignità della persona indicati ai motivi di ricorso. Tale rilevante natura dei diritti in causa rende grave e irreparabile il danno, peraltro imminente posto che la ricorrenza pasquale cade il 5 aprile 2015.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori,

#### **chiedono**

che il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, in accoglimento del presente ricorso, voglia annullare il provvedimento impugnato, previa sospensione.

Con espressa riserva di motivi aggiunti.



Con vittoria di spese.

Si producono:

1. istanza 27/12/2014 dei tre parroci;
2. Consiglio di Istituto 9/1/2015 verbale;
3. atto impugnato - Dispositivo deliberazione n. 50/2015 del 9/2/2015.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.P.R. 30/5/2002 n. 115, come modificato dal d.l. n. 90 del 24/6/2014, si dichiara che il valore del presente procedimento, alla data della domanda, è indeterminabile e dunque il contributo unificato dovuto e versato è di € 650

Bologna, 4 marzo 2015

Avv. Patrizio Ivo D'Andrea

Avv. Franco Bambini

Avv. Nazzarena Zorzella

Avv. Maria Virgilio

### **RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza degli avv.ti Patrizio Ivo D'Andrea, Franco Bambini, Nazzarena Zorzella e Maria Virgilio per conto di FONTANELLI Monica + altri, io sottoscritto Assistente U.N.E.P. addetto alla Corte d'Appello di Bologna, Ufficio Unico, ho notificato copia conforme all'originale del sovraesteso ricorso a:

- **Istituto Comprensivo 20 di Bologna**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna (CAP. 40125), Via Dante n. 3, ivi consegnandone copia conforme a mani di

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Bologna, nei suoi uffici in Bologna (CAP. 40125), Via Guido Reni n. 4, ivi consegnandone copia conforme a mani di